



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (TPV) ESTERNO NELL'AMBITO DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

Art. 1 – Definizioni e finalità

1. Nel presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni.
 - Tirocinio: Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) svolto durante il percorso di studi, come indicato dal regolamento didattico del Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche, che prevede l'acquisizione di 10 CFU corrispondenti a 250 ore di attività (1 CFU pari a n. 25 ore di cui non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento).
 - Soggetto promotore: Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, ovvero il soggetto che promuove l'esperienza di tirocinio controllandone i contenuti e lo svolgimento, assumendo così la responsabilità della qualità e della regolarità dell'iniziativa.
 - Commissione TPV: commissione composta da docenti dell'Ateneo appartenenti a settori scientifico-disciplinari psicologici, nominata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze umane e sociali.
 - Commissione TPV integrata Università-Ordine (di seguito Commissione integrata): commissione composta dai membri della Commissione e da componenti dell'Ordine degli Psicologi della Valle d'Aosta.
 - Soggetto ospitante: organizzazione o ente pubblico o privato presso il quale si svolge il tirocinio.
 - Tutor del soggetto ospitante: psicologo/a iscritto/a all'Ordine degli Psicologi, sez. A, da almeno tre annualità. I/le professionisti/e individuati/e come tutor devono intrattenere con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo/a che prevedano un impegno orario di minimo 15 ore a settimana.
2. Il tirocinio, configurandosi come un'esperienza diretta, svolta sotto l'assistenza di professionisti psicologi, è un'attività tesa ad incrementare e sviluppare l'apprendimento delle competenze professionali iniziali e a costruire un progressivo senso di appartenenza alla comunità professionale. Per tali ragioni costituisce un momento fondamentale nella formazione complessiva del laureato in psicologia. In particolare, il tirocinio deve rendere possibile, o almeno facilitare, la comprensione dei legami tra teoria e pratica professionale e l'integrazione tra le conoscenze acquisite (sapere) e quelle operativamente professionalizzanti (saper fare, saper essere e sapersi relazionare).
3. L'articolazione del tirocinio prevede:
 - le attività per l'acquisizione delle competenze professionali di base relative ai metodi empirici che caratterizzano tutti gli ambiti della psicologia e alle tecniche di valutazione dei processi del funzionamento della mente e del comportamento, inclusi i loro correlati psicobiologici, in relazione alle diverse fasce di età e ai diversi contesti sociali e di vita;
 - le attività per l'acquisizione delle competenze professionali di base relative alla valutazione psicologica e alle principali forme di intervento sul piano delle relazioni interpersonali ed intragruppali, nei diversi contesti sociali, a livello di diade, famiglia, piccoli gruppi e organizzazioni;
 - l'analisi delle principali forme di alterazione dei processi psichici e del comportamento umano, in relazione alle diverse fasce di età e ai diversi contesti sociali e di vita.
4. Con riferimento al codice etico, l'eventuale contatto diretto con pazienti-utenti-clienti deve essere sempre supervisionato direttamente dal/dalla tutor del soggetto ospitante e farà riferimento alle norme etiche che regolano la professione dello/a psicologo/a.

Art. 2 – Inizio e durata del tirocinio

1. Il tirocinio deve avere inizio dopo aver maturato almeno 60 CFU e non prima del 1° giugno del secondo anno di corso. I 60 CFU devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda di svolgimento del tirocinio.
2. Possono presentare domanda di tirocinio esterno gli studenti/le studentesse che per impegni lavorativi o di pratica sportiva a livello agonistico hanno difficoltà a svolgere il tirocinio interno alla sede universitaria per le caratteristiche degli impegni lavorativi debitamente documentate.
3. La valutazione della ammissibilità della domanda di tirocinio esterno è svolta dalla Commissione TPV che risconterà le domande entro 30 giorni.
4. Nei successivi 120 giorni il richiedente dovrà presentare il progetto formativo e assicurarsi dell'attivazione della sede di svolgimento del tirocinio pena l'annullamento dell'autorizzazione di cui al precedente comma.
5. Il tirocinio ha una durata non inferiore a 45 giorni (massimo 40 ore alla settimana, massimo 8 ore al giorno) e non superiore ai 6 mesi.
6. Ai fini dell'attivazione del tirocinio i documenti necessari firmati dalle 3 parti coinvolte (studente, tutor universitario e tutor del soggetto ospitante) devono essere acquisiti agli atti almeno 10 giorni lavorativi prima della data di avvio del tirocinio; in caso contrario, l'inizio dello stesso potrà essere posticipato.
7. In caso di interruzione anticipata del tirocinio, per cause non dipendenti dalla volontà del/della tirocinante, del tirocinio si osservano le seguenti disposizioni:
 - se lo studente ha svolto meno del 50% o il 50% delle ore di tirocinio previste, non è attribuito alcun CFU per attività di tirocinio;
 - se lo studente ha già svolto oltre il 50% delle ore di tirocinio, in caso di valutazione positiva dell'attività da parte della Commissione TPV può essere attribuito un numero di CFU corrispondente al monte ore totale stabilito in fase di attivazione del tirocinio, previa effettuazione di un'attività integrativa individuata dalla Commissione TPV a compensazione delle ore di tirocinio non svolte.

Art. 3 – Tipologia e compiti dei Soggetti ospitanti e dei tutor

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
2. I Soggetti ospitanti possono essere enti/aziende pubbliche/private operanti sul territorio nazionale, convenzionate con l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste.
3. Il tutor di tirocinio è uno Psicologo iscritto all'Albo A da almeno tre annualità. I professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l'Ente un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano di norma un impegno orario di minimo 15 ore a settimana.
4. Ciascun tutor può seguire contemporaneamente non più di 5 tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera. Il tutor, prima di prendere in carico un nuovo tirocinante, deve autodichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che il numero dei tirocinanti complessivamente seguiti non è maggiore di cinque. Il limite di cinque può essere derogato nel caso in cui i tempi di inizio e termine dei tirocini siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo (fino ad un massimo di 15 giorni).
5. Se nell'Ente esistono strutture di psicologia tali da accogliere un numero rilevante di tirocinanti si possono prevedere anche gruppi di discussione e rielaborazione della pratica del tirocinio, attivati su precisa responsabilità del tutor e destinati a piccoli gruppi di tirocinanti. I gruppi possono essere condotti da uno psicologo diverso dal tutor (interno od esterno all'Ente), ma avente i requisiti del tutor, individuato dall'Ente. Queste attività possono essere integrate da momenti formativi, rivolti a tutti i tirocinanti dell'Ente, che abbiano per oggetto tematiche teoriche, metodologiche, deontologiche di carattere generale. Gli incontri potranno essere condotti da uno psicologo avente i requisiti del tutor, interno od esterno all'Ente.
6. Gli enti/aziende interessati a ottenere l'accreditamento a sede di tirocinio devono inviare al competente Ufficio della Direzione generale, una richiesta contenente gli elementi di seguito indicati:

- breve presentazione e descrizione dell'ente/azienda (in termini di attività svolte, soggetti che vi operano, strutture, sedi ...);
 - contatti (recapito telefonico e e-mail, indirizzo pec per gli enti pubblici);
 - indicazione del responsabile dell'ente/azienda, o suo delegato;
 - breve descrizione delle specifiche attività di cui potrebbe occuparsi il tirocinante;
 - elenco dei soggetti abilitati a svolgere la funzione di tutor (con i riferimenti di iscrizione alla sezione A dell'Albo degli Psicologi, dell'impegno orario e del ruolo ricoperto all'interno dell'ente/azienda);
7. Secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 8 e 10, del Decreto Interministeriale n. 654/2022, il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle conoscenze tecnico-operative, abilità procedurali e iniziale consapevolezza del contesto professionale sviluppate dal/dalla tirocinante. Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante.
8. Al tutor, per l'intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni:
- introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
 - verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
 - valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.

Art. 4 – Diritti e doveri del/della tirocinante

1. Il/la tirocinante deve attenersi a quanto disciplinato all'articolo 2 del presente Regolamento per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività e deve mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest'ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura. In particolare, si richiama quanto previsto dalle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti approvati dalla Conferenza della psicologia accademica. Qualora il tirocinante ritenga che l'esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate nel presente Regolamento e, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento, egli ha il dovere di segnalare tempestivamente la situazione ai competenti Uffici della Direzione generale e alla Commissione integrata con l'Ordine.
2. Il tirocinante, prima della data di avvio del tirocinio, riceve dal competente Ufficio della Direzione generale, il libretto di tirocinio, sul quale riportare il programma delle attività e annotare le presenze giornaliere, firmate quotidianamente dal tutor del soggetto ospitante e dal tirocinante stesso.

Art. 5 – Progetto formativo

1. Il tirocinio viene svolto sulla base di un progetto formativo concordato e sottoscritto dal soggetto ospitante e dal/dalla tirocinante, previa approvazione della Commissione TPV. Nel progetto formativo devono essere dettagliati gli obiettivi e le attività da svolgere sotto la supervisione del/della tutor. Nella stesura del progetto formativo occorre tenere conto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
2. Qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del Progetto Formativo di tirocinio, queste dovranno essere tempestivamente comunicate al competente Ufficio della Direzione generale e alla Commissione TPV per la necessaria autorizzazione.
3. Il progetto formativo deve essere compilato dal/dalla tirocinante di concerto con il/la tutor del soggetto ospitante. Le modalità per la compilazione e la consegna del progetto formativo all'ufficio competente sono pubblicate nell'apposita sezione del sito internet del Soggetto promotore dedicata al TPV.

Art. 6 – Individuazione della sede di tirocinio

1. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, la sede di tirocinio deve sottoscrivere una convenzione con il Soggetto promotore, conforme allo schema di convenzione approvato dai competenti Organi di Ateneo su proposta della Commissione integrata.
2. La ricerca di tirocinio da parte degli/delle studenti/esse può avvenire:
 - autonomamente, cercando una struttura su tutto il territorio nazionale nella quale svolgere il tirocinio; se non ancora convenzionata è necessario avviare una procedura di convenzione, secondo le indicazioni pubblicate nell'apposita sezione del sito internet del Soggetto promotore;
 - consultando l'elenco delle strutture accreditate, pubblicate nell'apposita sezione del sito internet sul sito del Soggetto promotore alla pagina relativa al TPV.

Art. 7 – Fine del tirocinio e attribuzione dei 10 CFU

1. Al termine del tirocinio il/la tirocinante consegna al competente Ufficio della Direzione generale il libretto di tirocinio debitamente compilato e firmato dal/dalla tutor e dal/dalla tirocinante stesso/a. Nei successivi 15 giorni la Commissione TPV, previa valutazione positiva del/della tutor del soggetto ospitante, accerta il conseguimento dei CFU previsti per il TPV. Nei successivi 15 giorni il competente Ufficio della Direzione generale provvede alla registrazione dei CFU conseguiti nella carriera dello studente.

Art. 8 – Indicazioni circa le coperture assicurative

1. Il/la tirocinante è assicurato/assicurata per tutto il periodo di svolgimento del Tirocinio da parte del Soggetto promotore attraverso una Polizza per la Responsabilità civile stipulata con una compagnia assicurativa operante nel settore.
2. Il/la tirocinante è coperto/coperta rispetto agli infortuni con INAIL, oltre alla già suddetta polizza del Soggetto promotore.
3. In caso di sinistro durante lo svolgimento del Tirocinio, l'Ente ospitante si impegna a segnalare l'evento all'Ente promotore, entro i tempi previsti dalla normativa vigente.
4. L'Università si impegna ad inoltrare, prima dell'avvio delle attività di tirocinio, le comunicazioni necessarie in base alla normativa vigente.

Art. 9 – Commissione integrata con l'ordine degli psicologi

1. Ai fini della costituzione della Commissione integrata, è richiesta all'Ordine degli psicologi la nomina di un numero di componenti pari al numero di componenti della Commissione TPV nominata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze umane e sociali.
2. La Commissione integrata ha il compito di:
 - verificare l'idoneità delle strutture ad ospitare i tirocini, valutando, le richieste di accreditamento degli enti/aziende e le eventuali variazioni comunicate dagli enti/aziende in merito ai requisiti di cui all'art. 3, sopraggiunte rispetto a quanto comunicato alla stipula della convenzione
 - vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3;
 - aggiornare, almeno una volta all'anno, l'elenco degli enti/aziende riconosciuti idonei e convenzionati;
 - svolgere funzioni consultive e di monitoraggio delle attività di TPV.

Art. 10 – Norme transitorie

1. Il seguente regolamento si applica agli iscritti al Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche a partire dalla coorte 2023/2024.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dalla vigente normativa in materia.